REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 40

Indennità di pernottazione

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di macchina viene corrisposta una indennita' di pernottazione di lire 214. (5) Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie e del tempo medio a disposizione del movimento, nelle misure stabilite dal direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alle indennita' di trasferta. (11)

Versione in vigore dal 13 gennaio 1981, non più in vigore dal 14 gennaio 1986 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) Il D.P.R 11 maggio 1976, n. 270 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) ha disposto che l'indennita' di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 40 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' fissata nella misura di L. 400. Il supplemento di cui al secondo comma dello stesso art. 40 e' fissato in L. 400, per ogni ora di lavoro fuori residenza effettuata nel periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario, si tiene conto delle ore comprese nei turni di lavoro ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, nonche' dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennita' di trasferta. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le suddette modifiche avranno decorrenza dal 1 settembre 1975.

(11) La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 8) che "L'indennita' di pernottazione ed il relativo supplemento orario previsti

dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a L. 800, a decorrere dal 1 luglio 1979,ed a L. 1.100, a decorrere dal 1 luglio 1980."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-40-indennita-di-pernottazione/versione/11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it